

## **REGOLAMENTO DELLA PRATICA FORENSE**

### **1)-PRINCIPALI FONTI NORMATIVE**

Le principali fonti normative relative alla Pratica Forense sono:

-R.D.L. 27.11.1933 n.1578- conv. con modificazioni in L. 22.1.1934 n.36- Ordinamento delle professioni di Avvocato e Procuratore e successive modifiche e integrazioni (in prosieguo legge professionale).

-R.D. 22.1.1934 n.37- Norme integrative e di attuazione del R.D.L.22.11.1933 sull'ordinamento della professione di Avvocato.

-L. 24.7.1985 n.406- modifiche alla disciplina degli esami di Procuratore legale.

-L. 27.6.1988 n.242- modifiche alla disciplina degli esami di Procuratore legale e di Avvocato

-D.P.R. 10.4.1990 n.101-Regolamento relativo alla Pratica Forense per l'ammissione all'esame di procuratore legale (in prosieguo regolamento 1990).

-L. 4.3.1991 n. 67 modifiche alle disposizioni sull'ordinamento delle professioni di Avvocato e procuratore.

### **2)- DEFINIZIONE**

Ai fini del presente regolamento si intende per Praticante chi stia svolgendo l'iter formativo biennale previsto dalla legge.

### **3)- DOMANDA DEL PRATICANTE**

Ai sensi dell'art. 8 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 e successive modifiche, chi intende iscriversi per la prima volta nel Registro speciale dei praticanti avvocati deve rivolgere apposita domanda al Consiglio dell'Ordine presso il Tribunale nella cui circoscrizione egli ha la residenza, ovvero a quello presso cui è iscritto il proprio *dominus*; in questo secondo caso il praticante dovrà eleggere domicilio nello studio ove intende svolgere la pratica.

Il praticante che intenda iscriversi al Registro speciale, avvalendosi della norma di cui all'art. 16 L. 21/12/1999 n. 526 ("Norme in materia di domicilio professionale"), dovrà darne atto nella domanda di iscrizione e dovrà presentare, oltre ai documenti richiesti dall'art 1 del R.D. 22 Gennaio 1934 n.37, apposita dichiarazione scritta nella quale espressamente

specifica se:

svolge attività lavorativa;

**ORDINE AVVOCATI DI PESARO**  
**- PALAZZO DI GIUSTIZIA -**

- frequenta corsi post-universitari;
- svolge altra pratica professionale;
- svolge qualsiasi altra attività retribuita a carattere continuativo.

In relazione alle predette attività il praticante è tenuto ad indicare le modalità di tempo, di luogo e di frequenza con cui le stesse vengono svolte, nonché a comunicare tutte le variazioni relative alle stesse che intervengano nel corso della pratica.

#### **4)- DICHIARAZIONE DELL'AVVOCATO**

Alla domanda del praticante, oltre al certificato di cui all'art. 1, 1° co., lett. d), R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, deve essere allegata una dichiarazione con la quale l'avvocato deve:

- indicare il nome di eventuale altro praticante;
- garantire la formazione del praticante, anche impegnandosi a consentirgli l'esame delle pratiche e l'uso dei beni strumentali dello studio;
- escludere espressamente lo svolgimento da parte del praticante di mansioni meramente esecutive e non congruenti con le esigenze di apprendimento e di formazione connesse alla pratica professionale.

precisare se il praticante intende eleggere domicilio presso lo studio.

L'avvocato per poter accogliere un praticante presso il proprio studio deve essere iscritto all'albo degli avvocati con un'anzianità non inferiore a due anni.

L'avvocato non può consentire a più di due praticanti contemporaneamente di svolgere il tirocinio presso il suo studio.

#### **5)- DURATA DELLA PRATICA, SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO**

La pratica ha durata biennale scandita in due distinti periodi, della durata di un anno, a propria volta suddivisi in due semestri, per un totale minimo, pertanto, di quattro autonomi semestri.

La pratica consiste, oltre che alla partecipazione alle udienze di cui si dirà in seguito, anche ad una frequentazione dello studio non inferiore alle 15 ore settimanali secondo modalità che dovranno essere indicate nella domanda di iscrizione e comunicate tempestivamente al Consiglio in caso di cambiamenti. E' consentito al Praticante sostituire gli adempimenti di uno dei due anni di tirocinio con il conseguimento del diploma presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16, D. Lgs. 17 novembre 1997, n 398, e successive modificazioni,

**ORDINE AVVOCATI DI PESARO**  
**- PALAZZO DI GIUSTIZIA -**

secondo i criteri di cui alla delibera del Consiglio Nazionale Forense 28 settembre 2002.

E' consentito al praticante sostituire gli adempimenti connessi ad uno dei due anni di tirocinio, alternativamente con una delle due opzioni seguenti:

- la partecipazione ad uno dei corsi post-universitari previsti dall'art. 18, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 e disciplinati a norma dell'art. 2, D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101;
- lo svolgimento, dopo il primo anno di pratica, del "Tirocinio Formativo e di Orientamento", della durata di un anno, presso le sezioni civili ordinarie, le sezioni lavoro e le sezioni penali del Tribunale di Pesaro (restando esclusi gli uffici della Procura della Repubblica e gli Uffici del G.I.P. e quelli aventi competenza di famiglia e di minori), in applicazione della "CONVENZIONE PER LA FORMAZIONE E L'ORIENTAMENTO DEI PRATICANTI AVVOCATI" stipulata a Pesaro in data 04/03/2008 fra l'Ordine degli Avvocati di Pesaro ed il Presidente del Tribunale di Pesaro.

La domanda per l'ammissione al tirocinio presso il Tribunale, di cui all'art. 2 della citata CONVENZIONE, dovrà essere presentata almeno due mesi prima della scadenza del primo anno di pratica. In caso di interruzione del "tirocinio formativo e di orientamento" per una delle cause indicate all'art. 9 della CONVENZIONE, o per altra causa, spetterà al Consiglio dell'Ordine valutare se il periodo svolto potrà essere considerato utilmente ai fini dello svolgimento della pratica, tenendo in particolare considerazione le motivazioni che hanno determinato l'interruzione.

In ogni caso, uno dei due anni di pratica dovrà necessariamente essere svolto presso uno studio legale, non essendo consentito sommare il periodo del "Tirocinio Formativo e di Orientamento" svolto presso un magistrato, con il periodo di partecipazione ad uno dei corsi universitari o con il periodo di studio svolto per il conseguimento del diploma presso le scuole di specializzazione per le professioni legali.

## **6)- MUTAMENTO DELLO STUDIO PROFESSIONALE IN CORSO DI PRATICA**

Il praticante avvocato ha facoltà, durante lo svolgimento del periodo di pratica, di mutare lo studio presso il quale tale attività venga prestata. Tuttavia, a mente dell'art.53 co.del regolamento 1990, il Praticante, in tale ipotesi, sarà tenuto a dare comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine dell'avvenuto mutamento. In difetto il

periodo svolto presso il nuovo professionista non sarà considerato valido ai fini del compimento della pratica.

## **7)- INTERRUZIONE DELLA PRATICA**

L'interruzione della pratica per un periodo superiore a sei mesi, ai sensi dell'art. 4 R.D. 37/1934, rende privo di effetti anche il periodo di pratica già compiuto, salvo che non vengano documentate comprovante esigenze di forza maggiore che abbiano reso necessaria l'interruzione della pratica come, ad esempio, l'adempimento di obblighi di leva, stati di malattia, esigenze ricollegate alla gestazione etc..

## **8)- LIBRETTO DELLA PRATICA**

Al fine di consentire il controllo, da parte del Consiglio dell'Ordine, dell'effettivo svolgimento della pratica Forense, le disposizioni legislative sopra richiamate hanno stabilito l'obbligo, per ciascun praticante avvocato, di dotarsi dell'apposito libretto di pratica.

In tale libretto ogni Praticante Avvocato deve annotare:

- le udienze cui abbia partecipato;
- gli atti processuali o stragiudiziali relativi alle attività più rilevanti cui abbia partecipato;
- le questioni giuridiche di maggiore interesse alla cui trattazione abbia assistito o collaborato;

A tale fine il libretto in questione è suddiviso in cinque sezioni: quattro relative ad ogni singolo semestre di pratica, l'ultima intitolata "ulteriore periodo di pratica".

Nel contesto di ciascuna sezione sono presenti ripartizioni interne costituite allo scopo di consentire il controllo dell'effettivo svolgimento della Pratica Forense.

In particolare sono presenti:

- la sezione assistenza alle udienze, che dovrà presentare la firma di convalida del magistrato apposta sulla seconda riga del giorno che individua l'udienza.
- la sezione atti processuali o relativi ad attività stragiudiziali più rilevanti alla cui predisposizione e redazione il Praticante ha partecipato;
- la sezione questioni giuridiche di maggiore interesse alla cui trattazione il Praticante ha assistito.

Di tali sezioni si parlerà più diffusamente di seguito ai punti 9) e 10).

## **9)- ANNOTAZIONE DELLE UDIENZE**

**ORDINE AVVOCATI DI PESARO**  
**- PALAZZO DI GIUSTIZIA -**

Le udienze devono essere annotate con indicazione della data, del numero di ruolo della causa, del Giudice avanti il quale l'udienza si sia svolta, delle parti e della descrizione sommaria dell'attività svolta in udienza. Le udienze vanno iscritte a libretto in ordine cronologico, con indicato il nome del rispettivo Giudice per ogni udienza. Le udienze devono essere almeno venti in ogni semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio. Sono di mero rinvio le udienze nelle quali non è stata svolta alcuna attività difensiva, come ad esempio quelle di assegnazione a sentenza se non c'è stata la discussione orale (che dovrà risultare dal verbale), quelle di rinvio in attesa del deposito dell'elaborato peritale da parte del C.T.U, quelle di rinvio per la mancata comparizione dei testimoni, etc).

Al di sotto del numero di venti udienze il semestre non verrà considerato completato.

Nello stesso giorno è consentito partecipare a non più di tre udienze.

La presenza del praticante all'udienza deve essere convalidata dalla firma del magistrato che ha tenuto l'udienza, apposta nell'apposito spazio. In mancanza della firma di convalida da parte del magistrato, della presenza del Praticante potrà essere dato atto nel verbale d'udienza.

Per la valida partecipazione alle udienze, il Praticante Avvocato, qualora non sia assistito dal dominus, al fine del rispetto dell'art. 6 del D.P.R. 101/1990, potrà frequentare le udienze in cui sono presenti sostituti processuali del dominus stesso purchè muniti di delega. In ogni caso le copie dei verbali di tutte le udienze annotate nel libretto, così come le copie delle eventuali deleghe in favore del sostituto processuale, dovranno essere allegate al libretto stesso in occasione della consegna all'Ordine per la verifica semestrale della pratica. La delega in favore del sostituto processuale andrà prodotta in copia anche per quelle udienze in cui il Praticante Avvocato, avendo conseguito il patrocinio innanzi i Tribunali, stia in udienza da solo, in sostituzione del proprio dominus.

Qualora il dominus faccia parte di uno Studio Legale Associato, saranno ritenute valide anche le udienze relative a causa patrocinate dagli associati del dominus alle quali il praticante abbia partecipato, fermo restando il principio della delega.

I praticanti avvocati i quali frequentano studi legali che non sviluppino sufficiente contenzioso da consentirgli di raggiungere il numero minimo di venti udienze a semestre, potranno essere autorizzati dal proprio avvocato con comunicazione scritta indirizzata anche al Consiglio dell'Ordine, a frequentare temporaneamente anche un altro Studio al fine di conseguire il numero minimo richiesto. Nell'altro studio il numero di udienze da conseguire non potrà essere superiore a 5, salvo deroghe, in casi eccezionali, che saranno autorizzate dalla Commissione competente.

**ORDINE AVVOCATI DI PESARO**  
**- PALAZZO DI GIUSTIZIA -**

Nel caso in cui, dopo il primo anno di pratica, il Praticante svolga il “Tirocinio Formativo e di Orientamento” presso un Magistrato, la annotazione delle udienze alle quali il Praticante abbia partecipato e la relativa verifica semestrale da parte dell’Ordine, resta disciplinata dal presente punto e dal successivo punto 11, per quanto applicabili.

**10)- QUESTIONI GIURIDICHE DI MAGGIORE INTERESSE ALLA CUI TRATTAZIONE IL PRATICANTE HA ASSISTITO.**

In questa sezione del Libretto della Pratica dovranno essere descritte, per ciascun semestre di pratica e su un piano strettamente giuridico, almeno 3 questioni alla cui trattazione il Praticante abbia collaborato. Pertanto, tali relazioni dovranno in buona sostanza consistere nella elaborazione di un tema giuridico che abbia trovato occasione di insorgere durante la pratica. Occorrerà dunque indicare sommariamente la fattispecie concreta insorta e, una volta estrapolata la questione giuridica ad essa sottesa, illustrarne sinteticamente i connotati di maggiore interesse con riferimento alle posizioni della dottrina e della giurisprudenza ed indicazione delle relative fonti bibliografiche.

**11)- DEPOSITO DEL LIBRETTO PER LA VERIFICA.**

Il libretto dovrà essere depositato presso la Segreteria dell’Ordine al termine di ciascun semestre di pratica al fine di consentire il controllo da parte dell’apposita Commissione del Consiglio. Al termine di ogni anno di pratica dovrà essere allegata anche la Relazione di fine anno, la quale, come prevede l’art.7 del regolamento 1990, *“ deve illustrare le attività indicate nel libretto della pratica ed i problemi, anche di natura deontologica, trattati nel corso di tale periodo “*.

Nel caso in cui in cui il Praticante abbia svolto il “Tirocinio Formativo e di Orientamento”, la relazione di fine anno è sostituita da quella di cui all’art. 8 della CONVENZIONE.

Il Consiglio ha comunque facoltà di invitare il Praticante a fornire chiarimenti e precisazioni in ordine alla tenuta del libretto e degli allegati, nonché di accertare la veridicità delle indicazioni contenute nel libretto, nei modi più opportuni.

**12)- CONTROFIRMA DELL’AVVOCATO.**

**ORDINE AVVOCATI DI PESARO**  
**- PALAZZO DI GIUSTIZIA -**

Le relazioni annuali e, semestralmente, i libretti, comprese le questioni giuridiche trattate, dovranno essere controfirmati dall'avvocato presso il quale si sia iscritti per la pratica Forense, con esclusione dell'eventuale periodo di svolgimento del "Tirocinio Formativo e di orientamento".

**13)- PRATICA ALL'ESTERO.**

La pratica può essere svolta parzialmente all'estero, frequentando lo Studio di un Avvocato straniero o di un avvocato italiano che abbia uno studio all'estero a patto che la stessa sia limitata a non più di un semestre, escluso comunque l'ultimo, e che sia preventivamente autorizzata dal Consiglio dell'Ordine. A tal fine il Praticante dovrà presentare una dettagliata richiesta di autorizzazione a cui dovrà essere allegata anche la dichiarazione dell'Avvocato presso il cui Studio sarà accolto. Il Consiglio dell'Ordine, esaminata la domanda e se del caso sentito il richiedente, autorizza la pratica indicando le modalità concrete con le quali la stessa deve essere svolta. Al termine del periodo autorizzato il praticante dovrà presentare una dettagliata relazione dell'attività svolta, controfirmata dall'Avvocato presso il quale la pratica è stata svolta. Qualora le condizioni di esercizio della pratica siano ritenute non soddisfacenti, il Consiglio può non autorizzare la pratica all'estero o, qualora non vengano rispettate le modalità indicate, non convalidare il semestre estero.

**14)- TRASFERIMENTO DEL PRATICANTE.**

In caso di trasferimento del Praticante Avvocato ad altro Ordine, il Consiglio di provenienza, su istanza del Praticante medesimo, deve compiere un accertamento e rilasciare una certificazione a beneficio dell'Ordine di destinazione, del tutto analoghi a quelli sin qui descritti.

**15)- POTERI DEL CONSIGLIO.**

Al termine di ogni semestre i Praticanti Avvocati potranno essere convocati dinanzi il Consiglio, o a suoi delegati, al fine di esporre più compiutamente le attività svolte, sia in udienza che in studio, ed i casi trattati: potranno, altresì, essere disposte esercitazioni scritte obbligatorie.

Detti colloqui verteranno, in particolare, su questioni di deontologia professionale; a tale fine ogni Praticante avvocato, al momento della iscrizione, riceverà copia del

**ORDINE AVVOCATI DI PESARO**  
**- PALAZZO DI GIUSTIZIA -**

codice deontologico adottato dal Consiglio Naz.le Forense, il cui studio viene particolarmente raccomandato e la cui mancata conoscenza potrà influire sulla valutazione complessiva compiuta al fine della vidimazione del semestre e del rilascio del certificato di compiuta pratica.

**16)- ABILITAZIONE AL PATROCINIO.**

Al termine del primo anno di pratica, previ controlli di cui sopra a cura del Consiglio dell'Ordine, il Praticante potrà conseguire l'Abilitazione al patrocinio innanzi i Tribunali. Tale Patrocinio attribuisce al Praticante una possibilità di rappresentanza in giudizio che concerne i procedimenti avanti i Tribunali del Distretto nel quale è compreso l'Ordine Circondariale che ha la tenuta del Registro di iscrizione limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di efficacia del decreto legislativo di attuazione della L. 16/07/1997 n. 254 rientrano nella competenza del Pretore (art. 8 Legge Professionale ).

In particolare, in materia penale, l'art. 8 della Legge Professionale consente ai Praticanti abilitati la possibilità di essere nominati difensori d'Ufficio, esercitare le funzioni di P.M. e proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensori che come rappresentanti del P.M.

L'abilitazione al patrocinio ha durata massima di anni 6 che decorrono comunque, a prescindere dal momento in cui venga inoltrata la relativa domanda di abilitazione, dalla scadenza del primo anno di iscrizione al registro dei praticanti Avvocati.

L'ammissione al "Tirocinio di Formazione e Orientamento" di cui al precedente punto 5, sospende, per tutta la sua durata, l'eventuale abilitazione al patrocinio.

**17)- TARGHE, CARTA INTESTATA, BIGLIETTI DA VISITA, SITI INTERNET.**

I soli Praticanti Avvocati abilitati (esclusi quindi i praticanti non abilitati), i quali intendano svolgere la propria attività al di fuori dello studio di un avvocato, potranno utilizzare, in biglietti da visita, carta intestata, targhe, siti internet, ect., la sola dizione "**studio legale**", accompagnata dalla indicazione del proprio nominativo preceduto dal titolo accademico conseguito e dalla precisazione "**praticante abilitato al patrocinio innanzi ai Tribunali del Distretto di Ancona**". E' vietata la dicitura: "**Patrocinatore Legale**".

**ORDINE AVVOCATI DI PESARO**  
**- PALAZZO DI GIUSTIZIA -**

La stessa precisazione andrà indicata nella carta intestata del dominus qualora vi figurino anche il nome del praticante abilitato.

**Si invitano i Sig. Praticanti avvocati ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni sopra riportate.**

### **18)- COMPLETAMENTO DELLA PRATICA.**

Terminato proficuamente il biennio di pratica, il Praticante può richiedere il rilascio del certificato di compiuta pratica.

Tale certificato viene rilasciato dal Consiglio previa verifica da parte dei componenti dell'apposita Commissione dell'effettivo compimento del biennio di pratica, secondo le disposizioni sopra descritte.

Nel caso in cui in cui il Praticante abbia svolto il "Tirocinio Formativo e di Orientamento", la Commissione dovrà comunque verificare la partecipazione al numero minimo di udienze e valutare i contenuti della relazione conclusiva, svolta dal Magistrato assegnatario.

Il biennio di pratica deve essere completato prima della presentazione della domanda diretta ad ottenere il rilascio del Certificato di Compiuta Pratica.

Il certificato di compiuta pratica determina la Corte di Appello presso cui il Praticante può sostenere gli esami di avvocato legale.

Ottenuto il certificato di compiuta pratica, il libretto deve essere restituito e cessano gli obblighi ad esso ricollegati.

### **19) OSSERVAZIONI DEONTOLOGICHE.**

L'art.1 del regolamento 1990, espressamente recita: **"LA PRATICA FORENSE DEVE ESSERE SVOLTA CON ASSIDUITA', DILIGENZA, LEALTA' E RISERVATEZZA"**.

Tali obblighi, di schietta natura deontologica, incombono pertanto, non solo sugli Avvocati, ma anche sui praticanti avvocati, abilitati o meno. **Si ribadisce che, lo studio del codice deontologico forense rappresenta elemento fondamentale della preparazione del praticante avvocato in considerazione del fatto che la potestà disciplinare dell'ordine incombe anche su questi ultimi. Eventuali sanzioni di carattere disciplinare comminate nei confronti di persone all'inizio della propria carriera Forense, si tradurrebbero in un grave pregiudizio della carriera stessa. Si invitano i praticanti ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni legislative.**

## **20)- ONERI CONTRIBUTIVI VERSO IL CONSIGLIO DELL'ORDINE.**

Ogni Praticante Avvocato è tenuto annualmente alla corresponsione di una somma a titolo di contributo per l'iscrizione al registro. Tale adempimento riveste carattere di grande importanza in quanto consente il regolare funzionamento dell'ordine medesimo sul piano amministrativo-contabile. **Si rammenta che il mancato pagamento di tale onere annuale comporta, previa diffida, la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati**

## **21)- DOVERI DEGLI AVVOCATI VERSO I PRATICANTI**

L'art.26 del codice deontologico forense espressamente recita *“L'avvocato è tenuto verso i praticanti ad assicurare la effettività ed a favorire la proficuità della pratica forense al fine di consentire un'adeguata formazione.*

- 1- L'avvocato deve fornire al praticante un'adeguato ambiente di lavoro, riconoscendo allo stesso, dopo un periodo iniziale, un compenso proporzionato all'apporto professionale ricevuto.*
- 2- L'avvocato deve attestare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato controllo e senza indulgere a motivi di favore o di amicizia.*
- 3- E' responsabile disciplinarmente l'avvocato che dia incarico ai praticanti di svolgere attività difensiva non consentita”.*

L'avvocato, quindi, in omaggio ai principi di correttezza e lealtà è impegnato a contribuire alla maturazione professionale e deontologica del Praticante avvocato, a seguirlo, istruirlo, consentendogli l'esame dei fascicoli di studio e, quando è opportuno e consentito dal cliente, di assistere ai colloqui con il medesimo nel corso dei quali siano espressi pareri o strategie difensive.

**L'avvocato non potrà impegnare il Praticante in servizi di segreteria o, comunque, in attività che esulino dall'espletamento della pratica. La violazione di tale divieto, integrando la violazione del principio espresso dall'art.26 del Codice deontologico, comporterà l'apertura di Ufficio di un procedimento disciplinare.**

## **22)- DISCIPLINA DELLE UDIENZE**

Al fine di una migliore disciplina delle udienze si raccomanda, particolarmente, ai Praticanti Avvocati ed agli Avvocati, di intrattenere rapporti improntati al reciproco rispetto, alla correttezza ed alla lealtà. Un particolare richiamo alla puntualità, con

**ORDINE AVVOCATI DI PESARO**  
**- PALAZZO DI GIUSTIZIA -**

invito a segnalare anticipatamente ai Colleghi eventuali ritardi o impedimenti, nonché la presenza in udienza di sostituti.

**23)- INFORMAZIONI E CHIARIMENTI.**

Ulteriori informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti alla Segreteria del Consiglio dell'Ordine ove è a disposizione, per chi voglia prenderne visione o estrarne copia, un fascicolo contenete;

- 1) R.D.L. 27.11.1933 n. 1578- conv. con modificazioni in L.22.1.1934- Ordinamento delle professioni di Avvocato e successive modifiche e integrazioni.
- 2) R.D. 22.1.1934 n.37. Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27.11.1933 sull'Ordinamento della professione di Avvocato.
- 3) L. 24.7.1985 n. 406- modifiche alla disciplina degli esami di Procuratore Legale.
- 4) L.27.6.1988 n. 242- modifiche alla disciplina degli esami di Procuratore Legale ed Avvocato.
- 5) D.P.R. 10.4.1990 n. 101- Regolamento relativo alla Pratica Forense per l'ammissione all'esame di Avvocato
- 6) L. 4.3.91 n.67 modifiche alle disposizioni sull'ordinamento delle professioni di Avvocato.
- 7) Codice deontologico adottato dal Consiglio Nazionale Forense
- 8) Elenco documenti per l'iscrizione Albo Avvocati
- 9) Elenco documenti per l'iscrizione Registro Avvocati
- 10) Convenzione per la Formazione e l'Orientamento dei Praticanti Avvocati 04/03/2008.

**IL PRESENTE REGOLAMENTO AVRA' VIGORE DAL 01/01/2009**

**IL CONSIGLIO DELL'ORDINE**  
**Il Presidente**  
**Avv. Arturo Pardi**